



COMUNE DI REGGIO EMILIA

SCHEMA DI CONVENZIONE (Allegato A)

Fra l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, codice fiscale n. 00145920351, d'ora in avanti definita per comodità Amministrazione, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità, Ing. DAVID ZILIOI, con sede in piazza Prampolini n.1

e

Legambiente Reggio Emilia – Tutela Ambientale – ODV (Legambiente), C.F. CF 91071570351, con sede legale in via Mazzacurati 11 42122 Reggio Emilia, iscritta nella sezione provinciale del registro regionale del volontariato in data 15/06/1998 con determinazione dirigenziale della Provincia di Reggio Emilia, Area Politiche Formative e Sociali n. 400, avente personalità giuridica come da Determinazione n. 9320 del 31/08/2010 della Regione Emilia-Romagna - Servizio innovazione semplificazione amministrativa – Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi, rappresentata dal sig. MASSIMO BECCHI, presidente pro-tempore e legale rappresentante

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Attivazione di una collaborazione fra il Comune di Reggio Emilia e Legambiente.

L'Amministrazione volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con Legambiente il progetto di cui al testo che segue negli articoli successivi.

Art.2 - Scopo della collaborazione.

Scopo della collaborazione è quello di attuare la vigilanza in materia ambientale (comprese le ordinanze sindacali e i regolamenti di tutela dell'ambiente, del verde urbano e degli animali) nel territorio del Comune di Reggio Emilia ed in particolare nei parchi urbani che periodicamente verranno indicati dal competente ufficio comunale.

L'attività di vigilanza sarà prevalentemente rivolta al rispetto delle seguenti norme e disposizioni:

- art.192, commi 1° - 2° e art. 255, comma 1° del D.lgs. n.152 del 3.4.2006 in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti;
- artt.25, 26 e 28 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali;
- artt. 7 e 8 della L.R. n. 27/2000;
- Regolamento di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza per quanto di competenza dell'Associazione
- Regolamento comunale del verde pubblico e privato, purchè espressamente prevista nel Regolamento medesimo;
- Regolamento comunale per la disciplina del servizio di Gestione dei Rifiuti, purchè espressamente prevista nel Regolamento medesimo;
- Ordinanze sindacali riguardanti il divieto di sparo (tabellazione aree interessate) e per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre.

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme sopra citate le Guardie Ecologiche Volontarie sono tenute ad accertare le violazioni contestando gli illeciti ai trasgressori e redigendo i verbali di accertata violazione, curando tale atto fino a buon fine, oppure trasmettendo ai competenti uffici segnalazioni riguardanti le infrazioni rilevate.

Il Presidente dell'Associazione si impegna a trasmettere al Servizio Ambiente, Energia e Sostenibilità dell'Amministrazione un elenco nominativo dei volontari impegnati e dei loro segni distintivi; nel corso del rapporto debbono essere comunicate in forma scritta eventuali variazioni, aggiunte o defezioni.

Art. 3 - Obiettivo della collaborazione.

Obiettivo della collaborazione è:

- a) Promuovere lo sviluppo dei comportamenti individuali e sociali verso l'ambiente atti a favorire rapporti compatibili tra gli esseri viventi ed il loro habitat;
- b) favorire l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni in materia ambientale;
- c) fornire supporto ad attività di educazione ambientale;
- d) fornire supporto in caso di calamità naturali o ambientali;
- e) migliorare la vigilanza e la sicurezza nei parchi;
- f) la valorizzazione del verde pubblico
- g) la lotta alla zanzara tigre unitamente alle altre Istituzioni Pubbliche coinvolte nel Piano Provinciale, in particolare svolgendo le seguenti attività:
 - monitoraggio dell'infestazione di focolai larvali della zanzara tigre su tutto il territorio comunale così come previsto dal Piano provinciale degli interventi straordinari di lotta alla zanzara tigre ed in particolare nelle seguenti attività:
 - posizionamento di n. 47 (quarantasette) ovitrappole, in collaborazione con il Centro Agricoltura e Ambiente di Crevalcore che fornirà i materiali necessari ed indicherà i luoghi precisi in cui ubicare le ovitrappole sul territorio comunale;
 - verifica settimanale delle ovitrappole con sostituzione delle listelle di masonite e redazione del verbale su moduli forniti dal Servizio Igiene Pubblica Ausl di Reggio Emilia;
 - consegna di tutte le listelle raccolte presso la sede provinciale del laboratorio Arpa, nei giorni concordati, che provvederà al controllo delle listelle stesse e al conteggio delle uova di zanzara tigre.

Art. 4 - Modalità di gestione.

Legambiente si impegna ad attivare le proprie guardie volontarie specialmente durante i fine settimana (momento di maggior fruizione del territorio) o, all'occorrenza, durante i giorni feriali. Si impegnano comunque ad un minimo di numero 50 ore mensili nei mesi da aprile a ottobre e un minimo di 20 ore mensili durante i restanti mesi dell'anno. A fine anno sarà consegnato un documento/resoconto attestante le ore di vigilanza svolte, i giorni in cui è stata effettuata, il personale coinvolto e quant'altro è emerso dall'attività medesima.

Art. 5 - Caratteristiche degli operatori.

Legambiente garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività richieste dalla realizzazione del progetto.

Art 6 - Assicurazione dei volontari impiegati.

Legambiente garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n.266.

Art. 7 - Oneri a carico del Comune.

L'Amministrazione si impegna a corrispondere alla Legambiente una somma massima complessiva per il periodo 04/05/2020-31/12/2021 di € 14.044,00 (fuori campo IVA, ex artt. 3 e 4, D.P.R. 633/72) da versare al termine di ogni anno di convenzione, dietro presentazione di una relazione sull'attività e i servizi svolti, nonché rendicontazione delle spese sostenute così suddivisa:

Periodo 04/05/2020-31/12/2020:

- € 2.084,00 quale quota spese generali e di assicurazione dei volontari utilizzati, equipaggiamento personale, rimborsi chilometrici, carburante, assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, acquisto di materiali e strumenti necessari all'esercizio delle attività;
- € 4.230,00 per il posizionamento di n. 47 ovitrappole (€ 90,00 ogni ovitrappola)

Anno 2021:

- € 3.500,00 quale quota spese generali e di assicurazione dei volontari utilizzati, equipaggiamento personale, rimborsi chilometrici, carburante, assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, acquisto di materiali e strumenti necessari all'esercizio delle attività;
- € 4.230,00 per il posizionamento di n. 47 ovitrappole (€ 90,00 ogni ovitrappola).

Art. 8 - Decorrenza e termini.

La presente convenzione decorrerà dalla data del 4/5/2020 e terminerà il 31/12/2021, inoltre è esente dalle imposte di bollo e di registro, ai sensi dell'art.8 – comma 1 – della Legge n.266/1991.

Art. 9 - Controllo delle prestazioni.

Legambiente si dichiara disposto ad assoggettare in ogni momento le prestazioni oggetto della presente convenzione a verifica e controllo da parte del Comune di Reggio Emilia.

Art.10 – Inadempimento e recesso.

Nel caso si verifichi grave inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste nella presente convenzione è garantito il diritto delle parti, previa diffida ad adempiere, di recedere in qualsiasi momento dal rapporto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 12 Sicurezza e riservatezza

1. Legambiente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Legambiente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Legambiente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che Legambiente sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Legambiente potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'incaricato stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'incaricato in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Legambiente non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla Legambiente il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare la Legambiente quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza della vigilanza e l'educazione ambientale, la tutela degli animali e del verde (sia pubblico che privato) contratto in essere e con le modalità di seguito descritte. Le attività di vigilanza ed educazione ambientale, tutela degli animali e del verde (sia pubblico che privato) previste dalla presente convenzione comportano il trattamento di dati personali relativi a dati anagrafici. Tali dati, personali, i cui interessati sono i cittadini, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle seguenti normative: L.R. 27/2000; Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, Regolamento Comunale del verde pubblico e privato, Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza (ex Regolamento Polizia Locale); Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti; Ordinanza Zanzara Tigre.

Legambiente, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione della convenzione nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Reggio Emilia alla Legambiente per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto:

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in

cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure

adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente Contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del Contratto stesso.

Letto, confermato e sottoscritto, li

p. Comune di Reggio Emilia

Ing. David Zilioli

p. Legambiente Reggio Emilia – Tutela
Ambientale - ODV
Massimo Becchi